Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 3 novembre 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1972.

Approvazione dei programmi di esame delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che detta norme sulla navigazione da diporto;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati i programmi d'esame per il conseguimento delle seguenti abilitazioni:

1. — *Comando d'imbarcazioni da diporto a vela ed a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa.*

L'esame consiste in una prova teorica ed una prova pratica. L'effettuazione della prova pratica è subordinata all'esito favorevole della prova teorica.

Durante la prova teorica il candidato deve dimostrare di essere a conoscenza dei seguenti argomenti:

a) Elementi costitutivi fondamentali di una imbarcazione a vela; governo e manovra di una imbarcazione a vela; misure atte a prevenire e fronteggiare sinistri.

b) Tipi di bussola; impiego della bussola; magnetismo; carte nautiche; portolani; fari; fanali; boe.

c) Nozioni di navigazione piana e di navigazione lossodromica. Proiezione di Mercatore; misura delle distanze sulle carte nautiche; medio parallelo; tracciamento e correzione delle rotte anche in presenza di vento e corrente; rilevamenti; determinazione del punto nave stimato e con rilevamenti; precauzioni da assumere in vicinanza della costa.

d) Conoscenza ed impiego degli strumenti e delle dotazioni di bordo; tipi di solcometro e di scandaglio: loro impiego; nozioni di cinematica navale ed impiego del radar.

e) Elementi di metereologia; previsione pratica del tempo in base alle nubi, alla direzione del vento ed alla lettura degli strumenti; venti; correnti; maree; scala dei venti e della forza del mare; bollettini metereologici.

f) Disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza della navigazione; norme per evitare gli abbordi in mare; norme legislative e regolamentari sulla navigazione da diporto; norme di circolazione sulle acque interne; norme relative all'esercizio dello sci nautico e della pesca subacquea; disposizioni delle autorità locali in materia di navigazione.

La prova teorica dovrà essere completata da una prova di carteggio.

Durante la prova pratica, da effettuarsi su idonea imbarcazione con caratteristiche corrispondenti a quelle delle imbarcazioni per le quali è chiesta l'abilitazione al comando, il candidato deve dimostrare di conoscere l'uso della velatura, delle cime, del sartiame, del timone, dei remi, dei segnali di pericolo, di soccorso e di salvataggio, nonchè il governo e la manovra dell'imbarcazione alle diverse andature, in porto e fuori di esso, con vento teso e mare mosso, eseguendo in particolare le seguenti operazioni:

attracco alle banchine, boe, galleggianti alla fonda;
manovre per il recupero di un uomo caduto in mare;
manovre per evitare ostacoli e per prevenire sinistri.

2. — *Comando d'imbarcazioni da diporto a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa.*

L'esame consiste in una prova teorica ed una prova pratica. L'effettuazione della prova pratica è subordinata all'esito favorevole della prova teorica.

Durante la prova teorica il candidato deve dimostrare di essere a conoscenza dei seguenti argomenti:

a) Elementi costitutivi fondamentali di una imbarcazione a motore; governo e manovra di una imbarcazione a motore; misure atte a prevenire e fronteggiare sinistri.

b) Tipi di bussola; impiego della bussola; magnetismo; carte nautiche; portolani; fari; fanali; boe.

c) Nozioni di navigazione piana e di navigazione lossodromica; proiezione di Mercatore; misure delle distanze sulle carte nautiche; medio parallelo; tracciamento e correzione delle rotte anche in presenza di vento e corrente; rilevamenti; determinazione del punto nave stimato e con rilevamenti; precauzioni da assumere in vicinanza della costa.

d) Conoscenza ed impiego degli strumenti e delle dotazioni di bordo; tipi di solcometro e di scandaglio: loro impiego; nozioni di cinematica navale ed impiego del radar.

e) Elementi di metereologia; previsione pratica del tempo in base alle nubi, alla direzione del vento ed alla lettura degli strumenti; venti; correnti; maree; scala dei venti e della forza del mare; bollettini metereologici.

f) Disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza della navigazione; norme per evitare gli abbordi in mare; norme legislative e regolamentari sulla navigazione da diporto; norme di circolazione sulle acque interne; norme relative all'esercizio dello sci nautico e della pesca subacquea; disposizioni delle autorità locali in materia di navigazione.

g) Ventilazione naturale e forzata del vano motore e del serbatoio.

h) Norme per prevenire gli incendi e l'esplosioni a bordo.

La prova teorica dovrà essere completata da una prova di carteggio.

Durante la prova pratica, da effettuarsi su idonea imbarcazione con caratteristiche corrispondenti a quelle delle imbarcazioni per le quali è chiesta l'abilitazione al comando, il candidato deve dimostrare di conoscere l'uso delle cime, del timone, dei remi, dei segnali di pericolo, di soccorso e di salvataggio, nonchè il governo e la manovra dell'imbarcazione alle diverse andature, in porto e fuori di esso, con vento teso e mare mosso, eseguendo in particolare le seguenti operazioni:

messa in moto del motore, anche manualmente;
manovra delle apparecchiature per il comando del motore, dell'invertitore-riduttore e della timoneria;
attracco alle banchine, boe, galleggianti alla fonda;
manovre per il recupero di un uomo caduto in mare;
manovre per evitare ostacoli e prevenire sinistri.

3. — *Comando di navi da diporto.*

L'esame consiste in una prova teorica ed una prova pratica. L'effettuazione della prova pratica è subordinata all'esito favorevole della prova teorica.

Durante la prova teorica il candidato deve dimostrare di essere a conoscenza dei seguenti argomenti:

1° *Gruppo*:

a) Lettura ed impiego delle carte nautiche e delle principali pubblicazioni nautiche (portolani, elenco fari e fanali, tavole nautiche, effemeridi astronomiche, ecc. ecc.); Codice internazionale dei segnali.

b) Composizione ed impiego dei principali strumenti della navigazione (bussole magnetiche e giroscopiche, sestante, grafometri, ecc. ecc.); magnetismo terrestre e magnetismo di bordo; compensazione delle bussole magnetiche.

c) Il radar nautico; principi di funzionamento e suoi principali organi; messa in moto e regolazione del radar; principali disturbi e misure per eliminarli o attenuarli.

d) Prore e rotte; risoluzione sulla carta e con l'ausilio di tavole nautiche dei principali problemi relativi alla navigazione costiera e stimata; conversione e correzione delle rotte e dei rilevamenti.

e) Elementi della rotta, latitudine e longitudine, punto di partenza e punto di arrivo, differenza di latitudine e differenza di longitudine; miglio marino, misura delle distanze sulle carte nautiche; medio parallelo.

f) Linee di posizione; determinazione del punto nave in navigazione costiera ed in navigazione stimata. Principali tipi di solcometri e di scandagli.

g) Carte nautiche in proiezione di Mercatore: loro proprietà; altri tipi di proiezione. Navigazione lossodromica ed ortodromica.

2° *Gruppo*:

a) Elementi di cosmografia: i corpi celesti; coordinate celesti; movimenti della terra; poli, equatore, meridiani, paralleli. Navigazione astronomica.

3° *Gruppo*:

a) Regolamento per evitare gli abbordi in mare (in tutta la sua estensione). Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale.

4° *Gruppo*:

a) Elementi di metereologia ed oceanografia: atmosfera, pressione atmosferica, temperatura dell'aria, vento, correnti, maree. Servizi d'informazione metereologiche. Scale descrittive dello stato del vento e del mare.

5° *Gruppo*:

a) Stabilità; principio di Archimede applicato alle navi; galleggiamento, spinta, centro di spinta e centro di gravità; compartimentazione; spostamento di pesi a bordo.

b) Sinistri marittimi (incaglio, collisione, incendio, vie d'acqua); misure per prevenirli e fronteggiarli (uomo in mare, manovra da eseguire per il recupero, ecc. ecc.).

c) Dotazioni delle navi da diporto.

6° *Gruppo*:

a) Approdo e partenza delle navi. Pratiche marittime. Autorità marittime. Attribuzioni dei consoli all'estero.

b) Disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza della navigazione; norme legislative e regolamentari sulla navigazione da diporto; norme di circolazione sulle acque interne; norme relative allo sci nautico ed alla pesca subacquea; disposizioni delle autorità locali in materia di navigazione.

La prova teorica dovrà essere completata da una prova di carteggio e di calcolo.

Durante la prova pratica, da effettuarsi su nave da diporto od imbarcazione a motore di stazza lorda non inferiore a 20 tonnellate, il candidato deve dimostrare di saper manovrare, in porto e fuori di esso, con vento teso e mare mosso, eseguendo in particolare le seguenti operazioni:

attracco alle banchine, boe, galleggianti alla fonda;
manovre per il recupero di un uomo caduto in mare;
manovre per evitare ostacoli e prevenire sinistri.

Roma, addì 3 giugno 1972

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(11633)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1972.

Modifica del periodo di durata degli elettrodomestici in dotazione agli alloggi dei prefetti.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1937, relativo alla gestione dei mobili e degli arredi di proprietà dello Stato adibiti ad uso degli alloggi dei prefetti, e le tabelle allo stesso annesse;

Visto in particolare l'art. 28 che dà facoltà di apportare modifiche con decreto ministeriale alle tabelle di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 3 novembre 1970, con il quale, tra l'altro, alla tabella 1 è stata aggiunta una altra voce (n. 15) relativa agli elettrodomestici, già peraltro in passato ritenuti compresi tra i « mobili e arredi » alla cui fornitura per gli alloggi dei prefetti provvede lo Stato;

Considerato che per l'attuale concezione costruttiva degli apparecchi in genere e degli elettrodomestici in particolare, per l'alto costo della manodopera e per la frequente immissione sul mercato di nuovi, perfezionati modelli risulta spesso più conveniente la sostituzione anzichè la riparazione;

Considerato altresì che l'usura degli elettrodomestici presso gli alloggi prefettizi è maggiore rispetto a quelli usati dalle normali famiglie, in dipendenza delle esigenze di rappresentanza, e del frequente avvicendarsi dei prefetti e del personale di servizio;

Constatato — sulla base anche delle segnalazioni dei prefetti — che la durata di otto anni fissata per detti elettrodomestici nel sopra citato decreto ministeriale è troppo lunga e che è opportuno ridurla a sei anni;

Decreta:

La durata degli elettrodomestici (lavastoviglie, lavabiancheria, apparecchio televisore, apparecchio radio, aspirapolvere, lucidatrice, stiratrice, cucina a gas e ad elettricità a 5 fornelli, macchina per cucire elettrica) la cui fornitura agli alloggi dei prefetti è a carico dello Stato viene fissata in anni sei.

Alla maggior spesa, prevista in lire 5 milioni in sede di prima applicazione del presente decreto e in successive annue lire 2 milioni, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2042 dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Roma, addì 3 giugno 1972

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1972
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 350

(11790)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1972.

Approvazione dei modelli di autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento delle imbarcazioni e navi da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 8 e 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto;

Decreta:

Sono approvati gli uniti modelli di autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento delle imbarcazioni e navi da diporto.

Roma, addì 3 giugno 1972

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

MOD
(D.M 3 giugno 1972)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
DIREZIONE GENERALE M C.T.C.

Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento, d'imbarcazione da diporto non ancora ammessa alla navigazione

Il (1)

Visti gli articoli 8 e 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.

Autorizza:

la ditta (2)
con sede
a far compiere alla imbarcazione da diporto denominata provvisoriamente (3)

navigazione (4)
sino al giorno nelle zone o per il percorso

entro la distanza massima di miglia dalla costa.

La ditta dovrà applicare su ciascun fianco dell'imbarcazione una targa recante la sigla . ed il numero . . . . i cui caratteri, in nero su fondo bianco, dovranno avere dimensioni non inferiori a: altezza mm. 80, larghezza mm. 50 e corpo mm. 10.

L'imbarcazione deve essere comandata e l'apparato motore condotto da personale abilitato e dipendente dalla ditta.

La presente autorizzazione, da tenere a bordo, viene rilasciata previ i prescritti accertamenti previsti dall'art. 12 della legge.

Data, . . .

Il . . . . .

N B — Tassa di circolazione assolta come da ricevuta di versamento n.
in data

Note

(1) Ufficio che rilascia l'autorizzazione.
(2) Nome del cantiere o del costruttore dei motori o della azienda di vendita
(3) Numero di iscrizione nel registro delle imbarcazioni in costruzione, tipo e dimensioni dello scafo, stazza lorda presunta, tipo e numero di matricola del motore.
(4) Di prova, dimostrativa o di trasferimento.

MOD
(D.M. 3 giugno 1972)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento, d'imbarcazione o nave da ***diporto*** *non ancora ammessa alla navigazione*

Il Comandante del porto di

Visto l'art 8 e l'art 16 della legge 11 febbraio 1971, n 50

Autorizza

la ditta (1)
a far compiere alla imbarcazione (o nave), denominata provvisoriamente (2)

navigazione (3)
sino al giorno
nelle zone o per il percorso
entro la distanza massima di miglia dalla costa.

La ditta dovrà applicare su ciascun fianco dell'imbarcazione una targa recante la sigla ed il numero . . „ i cui caratteri, in nero su fondo bianco, dovranno avere dimensioni non inferiori a: altezza mm 80, larghezza mm. 50 e corpo mm. 10.

L'imbarcazione deve essere comandata e l'apparato motore condotto da personale abilitato e dipendente dalla ditta.

La presente autorizzazione, da tenere a bordo, viene rilasciata previ i prescritti accertamenti previsti dall'art. 12 della legge.

Data, .

Il
. .

N.B — Tassa di circolazione assolta come da ricevuta di versamento n
in data

Note

(1) Nome del cantiere navale o del costruttore del motore o dell'azienda di vendita.
(2) Numero d'iscrizione nel registro delle navi in costruzione ai sensi dell'art 2 della legge, tipo e dimensioni dello scafo, stazza lorda presunta, tipo e numero di matricola del motore.
(3) Di prova, dimostrativa o di trasferimento.

(11638)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1972.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, che istituisce il consiglio d'amministrazione del lotto e ne determina la composizione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946, n. 122, che modifica l'art. 75 predetto;

Visti i decreti ministeriali n. 49550 del 4 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il successivo 11 settembre, registro n. 27 Finanze, foglio n. 16; n. 78118 del 31 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1966, registro n. 8 Finanze, foglio n. 45; n. 96729 del 27 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1966, registro n. 48 Finanze, foglio n. 174; n. 131078 del 6 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1968, registro n. 9 Finanze, foglio n. 42; n. 159074 del 31 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno successivo, registro n. 23 Finanze, foglio n. 130;

Ritenuta la necessità di sostituire il componente del consiglio sig. Zagarese Antonio, aiuto ricevitore del lotto, che con decreto ministeriale n. 269010 del 23 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1972, registro n. 20 Finanze, foglio n. 98, è stato promosso ricevitore del lotto e pertanto non può ulteriormente rappresentare gli aiuto ricevitori del lotto in seno al consiglio d'amministrazione, come da incarico conferitogli col citato decreto ministeriale n. 159074 del 31 maggio 1969;

Decreta:

L'aiuto ricevitore del lotto Russiello Domenico è nominato componente del consiglio d'amministrazione del lotto a decorrere dal 1° luglio 1972 in sostituzione del sig. Zagarese Antonio.

Il presente decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1972
Registro n. 43, foglio n. 400

(11788)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Istituzione di un comitato di vigilanza sulla liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972, con il quale sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario i compiti svolti dall'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA);

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1972, con il quale è stato nominato un commissario per la liquidazione degli enti predetti;

Ritenuta l'opportunità di istituire un comitato di vigilanza sulle operazioni di liquidazione e sugli altri compiti attribuiti al commissario liquidatore dal decreto sopra citato;

Vista la designazione del Ministero del tesoro, formulata con nota n. 166936, del 13 settembre 1972;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito, per gli scopi indicati nelle premesse, un comitato di vigilanza composto dai seguenti rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro:

Presidente:

Crupi dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Membri:

Raspa dott. Raimondo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Aristodemo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gallo dott. Armando e De Angelis dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La spesa per il funzionamento del comitato predetto è a carico della liquidazione degli enti citati nelle premesse.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(11789)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1972.

Divieto dell'impiego in agricoltura di presidi sanitari contenenti olio di creosoto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Sentita la commissione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Considerato che l'olio di creosoto possiede un elevato potenziale carginogenico ed un'intensa azione irritante per la pelle e le mucose;

Rilevato che, per gli impieghi previsti, l'olio di creosoto non è indispensabile all'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato l'impiego in agricoltura di presidi sanitari contenenti olio di creosoto.

Art. 2.

E' concesso un termine di smaltimento fino al 31 marzo per le eventuali scorte di prodotti d'impiego agricolo, contenenti il principio attivo di cui al precedente articolo.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11784)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Artroplex » della ditta Molteni farmaceutici, con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 4255/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 28 ottobre 1968 con i quali veniva registrata rispettivamente ai numeri 19405, 19405/1 e 19405/2 la specialità medicinale denominata « Artroplex » nelle preparazioni fiale tipo normale, fiale tipo forte e fiale tipo extra forte, a nome della ditta Molteni farmaceutici, con sede in Firenze, strada statale n. 67, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, pur non essendo stato il prodotto di cui trattasi ritenuto nocivo è stato però riscontrato in seguito a controllo eseguito su campioni del prodotto che la composizione non corrispondeva al dichiarato nella seguente misura:

a) « Artroplex » normale:
uridin-5'-trifosfato 104 % del dichiarato;
vitamina B1 60 % del dichiarato;
vitamina B12 115 % del dichiarato;

b) « Artroplex » forte:
uridin-5'-trifosfato 100 % del dichiarato;
vitamina B1 69 % del dichiarato;
vitamina B12 112 % del dichiarato;

c) « Artroplex » extra forte:
uridin-5'-trifosfato - 96 % del dichiarato;
vitamina B1 62 % del dichiarato;
vitamina B12 118 % del dichiarato.

Ritenuto pertanto che, nella fattispecie, ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della specialità medicinale suddetta, alla composizione dichiarata;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Artroplex » nelle seguenti preparazioni: fiale tipo normale: 3 fiale A da 1 ml + 3 fiale B da 1 ml e 5 fiale A da 1 ml + 5 fiale B da 1 ml; fiale tipo forte: 3 fiale A da 1 ml + 3 fiale B da 1 ml e 5 fiale A da 1 ml + 5 fiale B da 1 ml; fiale tipo extra forte: 3 fiale A da 1 ml + 3 fiale B da 1 ml e 5 fiale A da 1 ml + 5 fiale B da 1 ml; registrata rispettivamente ai numeri 19405, 19405/1 e 19405/2 in data 28 ottobre 1968 a nome della ditta Molteni farmaceutici, con sede in Firenze, strada statale n. 67.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11779)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1972.

Revoca del decreto ministeriale 3 agosto 1969 di autorizzazione alla società « A.R.C.O.A. Amministrazione, revisione, controllo, organizzazione aziendale s.n.c. dei dottori Remo Boselli e Walter Alvisi », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1969, con il quale la società « A.R.C.O.A. - Amministrazione, revisione, controllo, organizzazione aziendale s.n.c. dei dottori Remo Boselli e Walter Alvisi », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Considerato che con deliberazione in data 21 giugno, adottata nelle forme di legge, la società predetta è stata sciolta e che, pertanto, l'autorizzazione sopraindicata cessa la sua efficacia;

Decreta:

E' revocato, per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 3 agosto 1969 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione alla società « A.R.C.O.A. Amministrazione, revisione, controllo, organizzazione aziendale s.n.c. dei dottori Remo Boselli e Walter Alvisi », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(11785)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 29 novembre 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 marzo 1972 e dall'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 26 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, in conformità al seguente testo:

« La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(11819)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1972.

Riconoscimento del diploma di licenza di scuola tecnica a tipo industriale ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e nei provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della citata norma estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminata la natura delle funzioni proprie della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

In aggiunta ai diplomi di qualifica già dichiarati validi agli stessi fini con decreti ministeriali 7 dicembre 1965 e 6 marzo 1972 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 1966 e n. 103 del 19 aprile 1972, anche la licenza di scuola tecnica a tipo industriale è riconosciuta valida per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e nei provveditorati agli studi.

Roma, addì 21 ottobre 1972

Il Ministro: SCALFARO

(11991)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1972-73.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 359/67, adottato il 25 luglio 1967 dal consiglio della Comunità economica europea, concernente la organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 2726/71 del 20 dicembre 1971, ed i relativi regolamenti di applicazione emanati dal consiglio e dalla commissione esecutiva delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 787/69, adottato dal consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969, concernente il finanziamento delle spese d'intervento nei settori dei cereali e del riso;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1972-73;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1972-73, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 26 ottobre 1972 contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo d'intervento previsto dal regolamento n. 359/67, adottato il 25 luglio 1967 dal consiglio delle Comunità europee.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento 359/67 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 25 luglio 1967, modificato da ultimo con il regolamento numero 2726/71 del 20 dicembre 1971, si atterrà alle norme del regolamento n. 787/69 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969 nonchè a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1972-73.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1972-1973 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1972 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1972-73 purchè rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 359/67.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento, stabilito in L. 8125 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dallo Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: « Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50 %, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati) 63 % in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3 %, striati rossi 3 %, vaiolati 1 %, macchiati 0,50 %, gialli 0,05 %, ambrati 0,125 % e con resa globale del 71 %.

A detto prezzo base di intervento si applicano le seguenti maggiorazioni di qualità:

per le varietà Ardizzone, Roncarolo, Rosa Marchetti, Stirpe 136, Novilla: L. 343,75;

per le varietà Maratelli, Precoce Rossi, Romeo e Vialone Nano: L. 500;

per le varietà Gigante Vercelli, Razza 77, Redi, Rialto e Vialone: L. 625;

per le varietà Baldo, Ringo e Roma (o R. 264): L. 750;

per le varietà Ribe (o R. 265), Rizzotto e Arborio: lire 1000;

per le varietà Anseatico, Carnaroli, Italpatna ed R.B. (o Rinaldo Bersani): L. 1250.

Per tutte queste varietà la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali che vengono così modificate:

percentuali a grana intera: 60 % per Ardizzone, Novilla, Rosa Marchetti, Stirpe 136; 59 % per Baldo, Italpatna, R.B. (o Rinaldo Bersani), Redi, Ribe (o R. 265), Rialto, Ringo, Rizzotto, Roma (o R. 264), Anseatico, Romeo; 56 % per Maratelli, Precoce Rossi, Roncarolo, Vialone, Razza 77, Gigante Vercelli, Arborio; 55 % per Carnaroli e Vialone Nano;

percentuali in globale: 70 % per Ardizzone, Stirpe 136, Rosa Marchetti, Romeo, Novilla, Anseatico, Vialone Nano, Baldo, Redi, Rialto, Ringo, Roma (o R. 264), Ribe (o R. 265), Rizzotto, Arborio, Carnaroli, Italpatna, R.B. (o Rinaldo Bersani); 68 % per Roncarolo, Maratelli, Precoce Rossi, Gigante Vercelli, Razza 77, Vialone.

Tutte le altre varietà non contemplate nel presente articolo sono da considerarsi, agli effetti del prezzo e della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, semprechè prive di odori e di insetti vivi, purchè:

il tasso di umidità non superi il 16 %;

la resa alla lavorazione non sia inferiore, rispetto alla resa di base di cui all'art. 3, di 14 punti per il riso a grana tonda e di 10 punti per gli altri risi;

la percentuale dei grani gessati non superi il 6 % per i risi a grana tonda ed il 4 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10 % per i risi a grana tonda ed il 5 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3 % per i risi a grana tonda ed il 2 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,75 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,50 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani gialli non superi lo 0,175 %.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore, o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

L'imposta di bollo gravante sulla bolletta di liquidazione è a carico del venditore della merce.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° dicembre 1972 e per 8 mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di lire 75 per quintale di risone.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1973 si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1972, nonchè quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal

privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura dei monti, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonchè da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi e le condizioni più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo d'intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di lire 250 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1973 saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1973.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, debbono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1972 e termina il 31 agosto 1973 deve essere condotta con i criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato, e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario, che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1973, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1973, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1973, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinchè, nel corso della campagna di commercializzazione l'attività dello Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

per incondizionata accettazione
L'ENTE NAZIONALE RISI

Il presidente: CANTONI

Il direttore generale: BUSCA

TABELLA 1

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %
Dal 15,00 al 15,49 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 156,25 al quintale
Dal 15,50 al 16,00 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 156,25 al quintale e diminuzione dell'1 % del peso del risone

TABELLA 2

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Americano 1600, Balilla, Balilla G.G., Monticelli Pierrot, Raffaello	63 %	71 %
Ardizzone, Rosa Marchetti, Stirpe 136, Novilla	60 %	70 %
Baldo, Italpatna, R.B. (o Rinaldo Bersani), Redi, Ribe (o R.265), Rialto, Ringo, Rizzotto, Roma (o R.264), Romeo, Anseatico	59 %	70 %
Maratelli, Precoce Rossi, Roncarolo, Vialone, Razza 77, Gigante Vercelli	56 %	68 %
Arborio	56 %	70 %
Carnaroli, Vialone Nano	55 %	70 %

TABELLA 3

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

RESA	Maggiorazioni e detrazioni per punti rendimento sui risoni						
	A grani tondi	Ardizzone Roncarolo Rosa Marchetti Stirpe 136 Novilla	Maratelli Precoce Rossi Romeo Vialone Nano	Gigante Vercelli Razza 77 Redi Rialto Vialone	Baldo Ringo Roma	Ribe o (R. 265) Rizzotto Arborio	Carnaroli Italpatna R.B. (Rinaldo Bersani) Anseatico
1) Rendimento del risone in grani di riso lavorato:							
a) superiore al rendimento di base: maggiorazione di L.	65	67,75	69	70	71	73	75
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L.	65	67,75	69	70	71	73	75
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:							
a) superiore al rendimento di base: maggiorazione di L.	48,75	50,80	51,75	52,50	53,25	54,75	56,25
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L.	48,75	50,80	51,75	52,50	53,25	54,75	56,25

TABELLA 4

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

DIFETTI DEI GRANI	SUI RISONI			
	A grani tondi	Ardizzone, Rosa Marchetti, Roncarolo, Stirpe 136, Novilla	Maratelli, Precoce Rossi, Romeo, Vialone Nano	Gigante Vercelli, Razza 77, Redi, Rialto, Vialone
Gessati . .	Dal 3 al 6 %: L. 40,65 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 42,35 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 43,15 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 43,75 per ogni 1/2 punto
Striati Rossi	Dal 3 al 10 %: L. 40,65 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 42,35 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 43,15 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 43,75 per ogni punto
Vaiolati . .	Dall'1 al 3 %: L. 60,95 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 63,50 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 64,70 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 65,65 per ogni 1/2 punto
Macchiati .	Dallo 0,50 all'1 %: L. 60,95 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 a 0,75 %: L. 63,50 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 a 0,75 %: L. 64,70 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 a 0,75 %: L. 65,65 per ogni 1/4 di punto
Ambrati .	Dallo 0,125 all'1 %: L. 60,95 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 a 0,50 %: lire 63,50 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 a 0,50 %: lire 64,70 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 a 0,50 %: lire 65,65 per ogni 1/4 di punto
Gialli	Dallo 0,050 a 0,175 %: lire 325 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175 %: lire 338,75 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175 %: lire 345 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175 %: lire 350 per ogni 1/8 di punto

DIFETTI DEI GRANI	SUI RISONI		
	Baldo, Ringo, Roma	Ribe (o R. 265), Rizzotto, Arborio	Carnaroli, Italpatna R.B. (o Rinaldo Bersani), Anseatico
Gessati . .	Dal 3 al 4 %: L. 44,40 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 45,65 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 46,90 per ogni 1/2 punto
Striati Rossi	Dal 3 al 5 %: L. 44,40 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 45,65 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 46,90 per ogni punto
Vaiolati . . .	Dall'1 al 2 %: L. 66,55 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 68,45 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 70,30 per ogni 1/2 punto
Macchiati .	Dallo 0,50 a 0,75 %: L. 66,55 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 a 0,75 %: L. 68,45 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 a 0,75 %: L. 70,30 per ogni 1/4 di punto
Ambrati . .	Dallo 0,125 a 0,50 %: L. 66,55 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 a 0,50 %: L. 68,45 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 a 0,50 %: L. 70,30 per ogni 1/4 di punto
Gialli . .	Dallo 0,050 a 0,175 %: L. 355 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175 %: L. 365 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175 %: L. 375 per ogni 1/8 di punto

(11914)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1972, la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.900.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11906)

Autorizzazione alla provincia di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1972, la provincia di Roma viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.765.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11907)

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1972, il comune di Lentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 623.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(11908)

Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1972, il comune di Noto (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 729.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bialncio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(11909)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1972, il comune di Faleria (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.764.776, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11910)

Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1972, il comune di Palmiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.191.986, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11911)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1972, registro n. 39, foglio n. 278, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'ing. Alberto Minghetti avverso il risultato delle elezioni per la nomina del Consiglio nazionale degli ingegneri.

(11770)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « CE.CO.M.A. - S. Pio X », con sede in Signoressa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 ottobre 1972, la società cooperativa agricola « CE.CO.M.A. » S. Pio X », con sede in Signoressa (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 9 settembre 1966, rep. 9541, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(11773)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1972, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 56, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso straordinario in data 25 gennaio 1964 prodotto dalla società Auto guidovie italiane (A.G.I.) e dalla Società emiliana autoservizi (S.E.A.) avverso il provvedimento in data 25 ottobre 1963 con il quale il sindaco di Morfasso (Piacenza) concedeva, in via temporanea, all'impresa Autoservizi Cavanna di esercitare le autolinee Pianelli-Morfasso, Favale-Morfasso e Casali-Morfasso.

(11791)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1972, registro n. 6 Trasporti (Dir. gen. M.C.T.C. ed av. civ.), foglio n. 104, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. ingegnere Addamiano Antonio in data 8 giugno 1964 per l'annullamento del giudizio complessivo attribuitogli dal consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale della M.C.T.C., nonchè delle circolari 18 aprile 1957, n. 8931, e successive, emanate dal predetto ispettorato in materia di compilazione dei rapporti informativi.

(11748)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1972, registro n. 9, foglio n. 111, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 27 agosto 1971 dal dott. Armando Pietrella con il quale chiedeva l'annullamento del decreto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile n. 535 del 4 giugno 1971 con il quale è stato bandito un concorso a tre posti nella carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(11749)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche di decreti relativi a concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 6 settembre 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972, registro n. 31 Difesa, foglio n. 373

I seguenti decreti relativi a concessione di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 17 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1941, registro n. 29, foglio n. 159, pubblicato nel B.U. 1941, disp. 104, pag. 7410:

Impecora Quirino, nato a Cassino (Frosinone) il 31 maggio 1920, soldato artiglieria. Il luogo di nascita è: Canino (Viterbo) e non (Cassino).

Decreto presidenziale 10 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1951, registro n. 15, foglio n. 76, pubblicato nel B.U. 1951, disp. 15, pag. 2108:

Morassuti Giovanni, nato a Portogruaro (Venezia) il 18 agosto 1919, soldato fanteria. Il cognome è: Morassut e non (Morassuti).

Regio decreto 13 ottobre 1918, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1918, registro n. 108, foglio n. 196, pubblicato nel B.U. 1918, disp. 68, pag. 5584:

Parenti Francesco, nato a Casalnuovo Monterotaro (Foggia) il 3 marzo 1895, soldato bersaglieri. Il cognome è: Parente e non (Parenti).

Regio decreto 11 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1922, registro n. 232, foglio n. 223, pubblicato nel B.U. 1922, disp. 30, pag. 1055:

Parsecepe Garibaldi, nato a Marcon (Venezia) il 10 agosto 1900, caporal maggiore (f). Il cognome è: Parcesepe e non (Parsecepe), mentre il luogo di nascita è: Morcone (Benevento) e non Marcon.

(11829)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico statale « Beccaria » di Mondovì ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cuneo n. 1945/14/14 del 25 luglio 1972, il preside del liceo classico « Beccaria » di Mondovì, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla sig.ra Rina Maria Peila ved. Dardanelli la somma di L. 3.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « *On. avv. sen. Benedetto Dardanelli* ».

(11612)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Rossano Veneto

Con decreto 26 giugno 1972, n. 53, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno dell'alveo abbandonato della Roggia Cappella in comune di Rossano Veneto (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappale 247 ½, della superficie di mq. 10, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 22 settembre 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11903)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Deiva Marina

Con decreto 26 giugno 1972, n. 59, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Deiva Marina (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18, mappale 214, della superficie di mq. 790, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 novembre 1968, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11904)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno nei comuni di Creazzo e Sovizzo

Con decreto 26 giugno 1972, n. 30, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti dell'ex alveo del fiume Retrone, segnati nel catasto del comune di Creazzo al foglio n. 6, mappale 40 ½, di mq. 5200 e nel catasto del comune di Sovizzo al foglio n. 8, mappale 76 ½ di mq. 130, e complessivamente di mq. 5330, ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 21 luglio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(11905)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sabbio Chiese

Con decreto 26 giugno 1972, n. 60, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di area in sponda sinistra del fiume Chiese in località Trinolo del comune di Sabbio Chiese (Brescia), segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappale 4744 (1486 ½), di mq. 920, ed indicata nell'estratto di mappa rilasciato il 18 marzo 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11902)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2549, in data 13 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 16, 18 e 19 dello statuto dello Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza.

(11717)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Arezzo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2176, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Arezzo.

(11719)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2243, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 e 28 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, la soppressione degli articoli 19 e 20 del citato statuto, l'istituzione di due nuove norme collocate agli articoli 9 e 11, nonché la nuova numerazione (10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20) data agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

(11724)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1640, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(11720)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2150, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17 e 18 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona.

(11721)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1756, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso.

(11722)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1757, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6 e 15 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata.

(11723)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 31 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,95	584,95	584,75	584,95	584,90	584,98	585 —	584,95	584,95	584,40
Dollaro canadese	595,25	595,25	595 —	595,25	595,40	595,25	595,20	595,25	595,25	595,80
Franco svizzero	154,05	154,05	154,05	154,05	154 —	154,05	154,06	154,05	154,05	154,15
Corona danese	84,645	84,645	84,62	84,645	84,60	84,62	84,65	84,645	84,64	84,65
Corona norvegese	88,15	88,15	88,10	88,15	88,10	88,15	88,12	88,15	88,15	88,23
Corona svedese	123,25	123,25	123,20	123,25	123,20	123,95	123,84	123,25	123,25	123,33
Fiorino olandese	181,15	181,15	181,15	181,15	181,10	181,15	181,12	181,15	181,15	181,10
Franco belga	13,2535	13,2535	13.26	13.2535	13.24	13,25	13,2525	13,2535	13,25	13,24
Franco francese	116,16	116,16	116,21	116,16	116,05	116,15	116,25	116,16	116,16	116,08
Lira sterlina	1364,75	1364,75	1365,75	1364,75	1365 —	1374,75	1364,75	1364,75	1364,75	1366,25
Marco germanico	182,64	182,64	182,59	182,64	182,60	182,65	182,60	182,64	182,64	182,78
Scellino austriaco	25,2150	25,215	25,21	25,2150	25,20	25,22	25,22	25,2150	25,21	25,23
Escudo portoghese	21,73	21,73	21,72	21,73	21,69	21,72	21,74	21,73	21,73	21,70
Peseta spagnola	9,2190	9,219	9,2250	9,2190	9,16	9,21	9,22	9,2190	9,21	9,22
Yen giapponese	1,951	1,951	1,95	1,951	1,93	1,95	1,9450	1,951	1,95	1,95

Media dei titoli del 31 ottobre 1972

Rendita 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,575
» 5 % (Ricostruzione)	94,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,875
» 5 % (Città di Trieste)	94,40
» 5 % (Beni esteri)	94,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,725
» 5,50 % » » 1968-83	95,90
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,20
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1972

Dollaro USA	584,975
Dollaro canadese	595,225
Franco svizzero	154,055
Corona danese	84,647
Corona norvegese	88,135
Corona svedese	123,245
Fiorino olandese	181,135
Franco belga	13,255
Franco francese	116,21
Lira sterlina	1364,75
Marco germanico	182,62
Scellino austriaco	25,217
Escudo portoghese	21,735
Peseta spagnola	9,219
Yen giapponese	1,948

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 maggio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 893/72 e n. 985/72.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-5-1972 al 15-5-1972	dal 16-5-1972 al 31-5-1972
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	02	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	6.156	6.538
	06	b. altri	4.906	5.288
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	11	1. inferiore o uguale a 4 %	4.906	5.288
	14	2. superiore a 4 %	6.175	6.625
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	17	1. inferiore o uguale a 4 %	4.281	4.663
	21	2. superiore a 4 %	5.550	6.000
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
		I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:		
	24	a. crema di latte	13.881	14.638
	27	b. altri	13.881	14.638
	31	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	29.363	30.969
	34	III. superiore a 45 %	45.375	47.863
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. Siero di latte	1.713	1.713
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 %	9.375	12.238
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	29.813	36.063
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	31.063	37.313
	18	4. superiore a 29 %	37.769	44.019
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 %	5.625	8.488
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	26.063	32.313
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	27.313	33.563
	36	4. superiore a 29 %	34.019	40.269
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	9.669	9.669
	42	2. altri	13.050	13.050
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale a 45 %	29.363	30.969
	50	2. superiore a 45 %	45.375	47.863

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-5-1972 al 15-5-1972	dal 16-5-1972 al 31-5-1972
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	53	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125	18.125
	56	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625	20.625
	63	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500	22.500
	66	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750	23.750
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	56 per kg (*f*)	85 per kg (*f*)
	73	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	261 per kg (*f*)	323 per kg (*f*)
	76	cc. superiore a 27 %	340 per kg (*f*)	403 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	56 per kg (*g*)	85 per kg (*g*)
	83	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	261 per kg (*g*)	323 per kg (*g*)
	86	cc. superiore a 27 %	340 per kg (*g*)	403 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	18.175	18.175
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	93	1. inferiore o uguale a 45 %	294 per kg (*g*)	310 per kg (*g*)
	96	2. superiore a 45 %	454 per kg (*g*)	479 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	53.381	56.306
	08	B. altro	65.125	68.694
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
		1. uguale o superiore a 142,58 U.C. ed inferiore a 162,33 U.C.:		
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 162,33 U.C.:		
	107	aa. Bergkäse	38.856	41.044
	111	bb. altri	38.856 (*m*)	41.044 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 162,33 U.C. e inferiore a 190,58 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190,58 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	121	alfa. Bergkäse	38.856	41.044
	124	beta. altri	38.856 (*m*)	41.044 (*m*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-5-1972 al 15-5-1972	dal 16-5-1972 al 31-5-1972
04.04 (*segue*)		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 210,58 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	127	aa. Bergkäse	38.856	41.044
	131	bb. altri	38.856 (*m*)	41.044 (*m*)
	134	II. altri	38.856	41.044
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	45.250 (*p*)	45.250 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	141	I. Gorgonzola	24.250	25.013
	144	II. altri	24.250	25.013
		D formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	147	a inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750
	151	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375	19.375
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875
		II altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	157	1. inferiore o uguale a 48 %	35.100	37.000
	161	2. superiore a 48 %	38.700	40.719
	164	b. superiore a 36 %	88.700	90.719
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	45.250	45.250
	167	2. Pecorino	45.250	45.250
	169	3. altri	45.250	45.250
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	171	1. Cheddar, Chester	29.619	29.619
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	172	aa. inferiore o uguale a 48 %	32.725 (*t*)	34.925 (*t*)
	173	bb. superiore a 48 %	32.725 (*u*)	34.925 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	32.725 (*v*)	34.925 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	32.725 (*v*)	34.925 (*v*)
		5. altri:		
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	32.725	34.925
	182	bb. non nominati	32.725	34.925
		c. superiore a 72 %:		
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:		
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	24.544	26.194
	185	bb. altri	24.544	26.194
	187	2. altri	82.725	84.925

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-5-1972 al 15-5-1972	dal 16-5-1972 al 31-5-1972
04.04 (segue)		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	45.250	45.250
	190	2. Pecorino	45.250	45.250
	191	3. altri	45.250	45.250
		b. altri:		
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	82.725	84.925
	197	2. non nominati	82.725	84.925
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	01	I. lattosio	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno 10.000 batteri acrobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. — Lire 2.581,25 (duemilacinquecentottantuno e venticinque centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 2.581,25 (duemilacinquecentottantuno e venticinque centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkase	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione in uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 44,90 U.C. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 64,90 U.C. (pari a lire 40.562,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 54,90 U.C. (pari a lire 34.312,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria e Romania.

(11505)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie o in scienze biologiche o in scienze naturali;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi Roma, via XX Settembre, 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dello ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati;

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

_a_) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, **gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili,** gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 **e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.**

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 1973, alle ore 8,30.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di

decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato — diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma.

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risoluzione sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso la sede centrale o le sedi periferiche dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura.

I vincitori dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti addì 30 *ottobre* 1972
Registro n. 20, *foglio n.* 143

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Ecologia forestale;
Selvicoltura generale;
Selvicoltura speciale.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte e della prova pratica. Metodologia sperimentale e statistica.

PROVA PRATICA

Botanica forestale: riconoscimento delle specie forestali.

Roma, addì 11 agosto 1972

Il Ministro: NATALI

(11699)

Rinvio delle prove scritte del concorso a quindici posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

A modifica di quanto disposto dall'art. 5 del decreto ministeriale 21 febbraio 1972, con il quale è stato indetto il concorso a quindici posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, le prove scritte del concorso stesso avranno luogo a Roma, viale Manzoni, 1 (aula magna del collegio S. Antonio) il 20, 21 e 22 novembre 1972 con inizio alle ore 8,30.

(11696)

Rinvio delle prove scritte del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

A modifica di quanto disposto dall'art. 5 del decreto ministeriale 18 maggio 1972, con il quale è stato indetto il concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, le prove scritte del concorso stesso avranno luogo a Roma, via Torino, n. 45, il 20, 21 e 22 febbraio 1973, con inizio alle ore 8,30.

(11697)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1971-72.

Visto il decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di 120 allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di 20 allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1971-72, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1971, registro n. 15, Difesa Aeronautica, foglio n. 251;

Visto il decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971, registro n. 29 Difesa Aeronautica, foglio n. 30;

Visto il decreto ministeriale in data 20 luglio 1971, con il quale veniva rinviata la data della prova scritta del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 141;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la documentazione dei candidati idonei al concorso;

Considerato che i seguenti candidati idonei al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale: Ottone Pierernesto; Panella Giuseppe; Poschi Gianluca; Aloia Domenico; Ricci Loris; Lovato Massimo; Bonafiglia Antonio; ed i seguenti candidati idonei per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri: Teano Giuseppe; Pizziconi Massimo; Brescia Antonio; Fontana Mauro; Esposito Aldo; Montuori Bruno; Minutillo Emanuele; Bini Luciano; Ricci Loris; Bonafiglia Antonio; non hanno presentato tutta la documentazione prevista ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed all'art. 11 del decreto ministeriale 26 febbraio 1971, di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di 120 allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1971-72:

1.	Caragnano Tommaso	punti	39,409
2.	Cosentino Francesco Maria	»	39,181
3.	Tavian Sergio	»	38,681
4.	Mussetola Ernesto	»	38,636
5.	Tramontano Umberto	»	38,545
6.	Regine Michelangelo	»	38,500
7.	Camerotto Enrico	punti	38,409
8.	Fabbri Dino	»	38,363
9.	Parma Vincenzo	»	38,272
10.	Barichello Vanni Pietro	»	38,181
11.	Zink Rodolfo	»	38,136
12.	Posocco Antonio	»	38,090
13.	Vicariotto Alberto Antonio	»	38,045
14.	Schirinzi Saverio Antonio	»	38
15.	Tosone Alfredo	»	37,954
16.	Viola Paolo	»	37,909
17.	Caponi Francesco	»	37,863
18.	Spina Vincenzo	»	37,727
19.	Tondi Carlo	»	37,681
20.	Palomba Raffaele	»	37,636
21.	Di Renzo Luciano	»	37,590
22.	Trinca Gianfranco, nato il 2 ottobre 1950	»	37,545
23.	Scoponi Paolo, nato il 20 marzo 1952	»	37,545
24.	Toninello Giovanni	»	37,500
25.	Mattedi Mario	»	37,454
26.	Pozzati Giovanni Pietro, nato il 6 maggio 1951	»	37,409
27.	Diazzi Oreste, nato il 28 settembre 1951	»	37,409
28.	Presta Gennaro Andrea, nato il 10 novembre 1952	»	37,409
29.	Treggiari Riccardo	»	37,318
30.	Liva Osvaldo	»	37,181
31.	Cafaro Gennaro	»	37,090
32.	Ranzi Alberto	»	37
33.	D'Amore Arturo	»	36,954
34.	Sarnataro Antonio	»	36,909
35.	Sigulin Giorgio	»	36,863
36.	Capizzi Giacomo	»	36,500
37.	Fiocchi Franco	»	36,454
38.	Mautone Giuseppe	»	36,409
39.	Polato Giampietro Carlo	»	36,363
40.	Bellincampi Stefano	»	36,318
41.	Iacconi Ettore	»	36,272
42.	Muzio Fulvio Gaetano	»	36,227
43.	Pierotti Alberto	»	36,181
44.	Rocchi Roberto	»	36,136
45.	Revetria Carlo Andrea Giuseppe	»	36,090
46.	Paternostro Emilio Luciano	»	36,045
47.	Lardani Giacomo	»	36
48.	Napolitano Carlo Salvatore	»	35,954
49.	Mangia Fernando	»	35,909
50.	Segat Adriano, nato il 17 marzo 1952	»	35,863
51.	Draghi Fabrizio, nato il 24 ottobre 1952	»	35,863
52.	Crestani Mario	»	35,818
53.	Calzati Paolo	»	35,500
54.	Vitali Fiorenzo, nato il 4 agosto 1951	»	35,136
55.	De Podestà Gabriele, nato il 29 dicembre 1951	»	35,136
56.	Sorino Mario	»	35
57.	Francucci Sergio	»	34,954
58.	Mazzarelli Silvio, nato il 31 dicembre 1952	»	34,909
59.	Orlando Stefano, nato il 13 febbraio 1953	»	34,909
60.	De Rosa Francesco	»	34,681
61.	Zaccaria Francesco	»	34,590
62.	Lorenzini Orlando, nato il 6 luglio 1950	»	34,500
63.	Basso Sergio, nato il 18 gennaio 1952	»	34,500
64.	Scodellaro Roberto	»	34,454
65.	Lana Armando	»	34,363
66.	Schiraldi Mauro	»	34,090
67.	Candotti Adriano	»	34
68.	Benigno Achille, Nunziatella	»	33,954
69.	Canitano Pietro	»	33,954
70.	Proner Gino	»	33,909
71.	Boninsegna Maurizio Giovanni	»	33,863
72.	Magaletti Nicola	»	33,818
73.	Della Fortuna Francesco Andrea P.	»	33,727
74.	Simeone Roberto	»	33,681
75.	Bigazzi Alessandro, Nunziatella	»	33,636
76.	Di Francesco Pasquale, Nunziatella	»	33,636
77.	Ruggiero Veniero Salvatore	»	33,590
78.	Cara Paolo	»	33,545
79.	Gentile Antonio	»	33,500
80.	Peduzzi Claudio, nato l'8 novembre 1951	»	33,454
81.	Martini Oreste, nato il 19 febbraio 1952	»	33,454
82.	Monti Salvatore, nato il 21 aprile 1952	»	33,454
83.	Mantini Oscara Maria Salvatore	»	33,272
84.	Pipitone Giuseppe	»	33,090
85.	Menghi Andrea	»	33
86.	Maggiulli Tommaso	»	32,909

87. Crescenzi Marino punti 32,863
88. Trogu Guido Livio » 32,772
89. Fè Fabrizio » 32,590
90. Artico Luciano » 32,500
91. Ferreri Giovanni, nato il 21 aprile 1951 » 32,454
92. Marzano Ignazio, nato il 21 novembre 1951 » 32,454
93. Bellisario Franco » 32,363
94. De Gaetano Leonardo » 32,227
95. Meacci Fausto » 32
96. Ginesi Vitaliano » 31,954
97. Passerini Massimo » 31,909
98. Dolfini Paolo » 31
99. Parente Emilio » 30,818
100. Cassandro Giovanni Benedetto M. » 30,500
101. Borfiga Luigi » 30,136
102. Clemente Aniello » 30
103. Grasso Fernando, Nunziatella » 29,954
104. Toma Roberto » 29,954
105. Canzolino Antonio » 29,772
106. Cacace Vincenzo » 29,409
107. Preziosa Pasquale » 29,181
108. Gargiulo Catello » 29,136
109. Barreca Nicola » 29
110. Turco Vincenzo » 28,954
111. Balucani Carlo » 28,500
112. Venier Giorgio » 28
113. Luongo Oreste » 27,909
114. Sottili Mauro » 27,863
115. Gaddoni Umberto » 27,590
116. Rogolino Carmelo Consolato » 27,363
117. Pangrazi Maurizio » 27,090
118. De Siati Arturo » 27
119. Bressan Tullio » 26,954
120. Rovellotti Marco » 26,909
121. Cavallero Maurizio » 26,818
122. Malavasi Alessandro » 26,727
123. Signore Luigi » 26,500
124. Bettini Francesco » 26,454
125. Magro Paolo » 26,318
126. Morgillo Giuseppe » 26,090
127. Farina Giancarlo » 26
128. Visonà Francesco » 25,681
129. Pagliarusco Francesco » 25,272
130. Spina Paolo » 25

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di 20 allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1971-72:

1. Fristachi Giuseppe punti 39,954
2. Casella Placido » 39,909
3. Leoni Gabriele Benedetto » 39,863
4. Panaro Vincenzo, nato l'8 aprile 1951 » 39,772
5. Gerundo Roberto, nato il 2 marzo 1953 » 39,772
3. Arena Gerardo » 39,726
7. Arcella Enzo » 39,681
8. Caricato Massimo » 39,636
9. Cavatorta Paolo, nato il 21 giugno 1952 » 39,635
10. Rioli Mauro, nato il 14 agosto 1952 » 39,635
11. Garbi Roberto » 39,590
12. Fontana Pasquale » 39,545
13. Spinoglio Giovanni » 39,544
14. Antonaroli Walter, nato il 16 maggio 1952 » 39,500
15. Carusi Gianvittorio, nato il 18 giugno 1952 » 39,500
16. Giannelli Alfredo » 39,454
17. Caragnano Tommaso » 39,409
18. Fiengo Giuseppe » 39,363
19. Pedron Gianpaolo » 39,318
20. Franco Vincenzo, nato il 25 agosto 1951 » 39,272
21. Gaveglia Gennaro, nato il 4 gennaio 1952 » 39,272
22. Scappaticci Giorgio Rosino Giovanni » 39,227
23. Cosentino Francesco Maria, Nunziatella » 39,181
24. Gerbino Francesco » 39,181
25. Mac Donald Francesco » 39,136
26. Nebbioso Vitale » 39,090
27. Bruno Giuseppe » 39,045
28. Mantella Claudio » 39
29. De Cecco Gianni » 38,954
30. Valentini Fiorenzo » 38,909
31. Granese Silvano » 38,863
32. Lungi Giancarlo punti 38,727
33. Tavian Sergio » 38,681
34. Mussetola Ernesto » 38,636
35. Cassano Giandomenico, nato il 1° gennaio 1952 » 38,590
36. Galentino Italo, nato il 20 luglio 1952 » 38,590
37. Regine Michelangelo, nato il 15 ottobre 1951 » 38,500
38. Caratti Valerio, nato il 28 aprile 1952 » 38,500
39. Piersantelli Enrico » 38,454
40. Camerotto Enrico » 38,409
41. Fabbri Dino, nato il 29 novembre 1950 » 38,363
42. Russo Antonio, nato il 25 luglio 1953 » 38,363
43. Barichello Vanni Pietro » 38,181
44. Zink Rodolfo, nato il 20 dicembre 1952 » 38,136
45. Lugarà Pierdomenico Antonio, nato il 2 marzo 1953 » 38,136
46. Posocco Antonio » 38,090
47. Tosone Alfredo, nato il 28 giugno 1952 » 37,954
48. Ascani Roberto, nato il 28 dicembre 1952 » 37,954
49. Codato Roberto, nato il 21 ottobre 1951 » 37,863
50. Bonelli Giovanni, nato il 7 aprile 1952 » 37,863
51. Tondi Carlo » 37,681
52. Di Renzo Luciano » 37,590
53. Trinca Gianfranco » 37,545
54. Mattedi Mario » 37,454
55. Pozzati Giovanni Pietro, nato il 6 maggio 1951 » 37,409
56. Diazzi Oreste, nato il 28 settembre 1951 » 37,409
57. Treggiari Riccardo » 37,318
58. Liva Osvaldo » 37,181
59. Cafaro Gennaro » 37,090
60. Ranzi Alberto » 37
61. D'Amore Arturo » 36,954
62. Sarnataro Antonio » 36,909
63. Sigulin Giorgio » 36,863
64. Fiocchi Franco » 36,454
65. Mautone Giuseppe » 36,409
66. Iacconi Ettore » 36,272
67. Muzio Fulvio Gaetano » 36,227
68. Pierotti Alberto » 36,181
69. Revetria Carlo Andrea Giuseppe » 36,090
70. Paternostro Emilio Luciano » 36,045
71. Lardani Giacomo » 36
72. Mangia Fernando » 35,909
73. Draghi Fabrizio » 35,863
74. Crestani Mario » 35,818
75. Sorino Mario » 35
76. Francucci Sergio » 34,954
77. Lorenzini Orlando » 34,500
78. Schiraldi Mauro » 34,090
79. Proner Gino » 33,909
80. Boninsegna Maurizio Giovanni » 33,863
81. Magaletti Nicola » 33,818
82. Della Fortuna Francesco Andrea P. » 33,727
83. Simeone Roberto » 33,681
84. Peduzzi Claudio, nato l'8 novembre 1951 » 33,454
85. Monti Salvatore, nato il 21 aprile 1952 » 33,454
86. Maggiulli Tommaso » 32,909
87. Crescenzi Marino » 32,863
88. Ferreri Giovanni, nato il 21 aprile 1951 » 32,454
89. Marzano Ignazio, nato il 21 novembre 1951 » 32,454
90. Passerini Massimo » 31,909
91. Cassandro Giovanni Benedetto Michele » 30,500
92. Borfiga Luigi » 30,136
93. Clemente Aniello » 30
94. Preziosa Pasquale » 29,181
95. Gargiulo Catello » 29,136
96. Luongo Oreste » 27,909
97. Cavallero Maurizio » 26,818
98. Bettini Francesco » 26,454
99. Magro Paolo » 26,318
100. Spina Paolo » 25

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1972
Registro n. 31 Difesa, foglio n. 158

(11695)

Posti di impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo 4 (quattro) posti di coadiutore, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di coadiutore (2ª classe di stipendio) l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: TANASSI

(11757)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1769 in data 12 marzo 1970 relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 3927 in data 20 luglio 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei del concorso di che trattasi;

Vista la nota n. 2047 in data 28 luglio 1972 con la quale il sindaco di Giuliana comunica che il dott. Virga Sante dichiarato vincitore della condotta veterinaria del predetto comune ha comunicato di rinunciare a tale nomina;

Considerato di conseguenza di dovere dichiarare vincitore della condotta veterinaria del comune di Giuliana il dott. Cicchirillo Francesco, nato a Giuliana l'11 gennaio 1920 ed ivi domiciliato, via Federico II, n. 6, che lo segue in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cicchirillo Francesco, nato a Giuliana l'11 gennaio 1920 ed ivi domiciliato, via Federico II n. 6, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Giuliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e affisso all'albo pretorio del comune di Giuliana, della prefettura e di questo ufficio.

Palermo, addì 18 settembre 1972

Il veterinario provinciale: SORCE

(11797)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.